



**REGOLAMENTO EDILIZIO  
DEL COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

**Art. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

L'attività edilizia e le altre connesse e tendenti comunque a modificare l'assetto dell'intero territorio comunale, sono disciplinate dal presente Regolamento, dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150 modificata con legge 6 agosto 1967 n° 765, dai decreti 1 e 2 aprile 1968, nonché dalla legge 25 novembre 1962 n° 1684 e successive modifiche ed integrazioni.

## CAPO II

### RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI

#### Art. 2

#### OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Chiunque, nell'ambito del territorio, intenda eseguire opere edilizie; nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti preesistenti, opere di urbanizzazione del territorio, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alla disciplina del presente Regolamento.

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti opere:

- a) lottizzazione di aree a fini edificatori;
- b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) nuove costruzioni, demolizioni, ampliamenti, sopraelevazioni di costruzioni parziali, rivestimenti, decorazioni, tinteggiature di pareti di edifici esistenti, modifiche nella diversa ubicazione di progetti già approvati, restauri, modifiche di destinazione d'uso;
- d) costruzione, ricostruzione, modifica, restauro, demolizione di: muri di recinzione, cancellate, recinzioni di spazi prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti o provvisori;
- e) scavi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione, reinterri di muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti; *apertura di cose ecc.*
- f) cappelle, edicole, monumenti funerari in genere;
- g) sistemazione di accessi privati da spazi pubblici;
- h) costruzione e trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli, affissi pubblicitari o cartelli indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzioni di

tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno di edifici, anche se provvisorie, in luoghi pubblici, aperti e prospettanti luoghi pubblici;

- 1) occupazioni, anche se temporanee, di aree pubbliche o assoggettate a pubbliche regolamentazioni o demaniali con attrezzature di qualsiasi tipo, fatta eccezione per normali mezzi d'opera necessari alla manutenzione, costruzioni di impianti e materiali in cataste esterne o alla rinfusa, anche se su aree private;
- l) esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazione di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;
- m) installazioni di condutture elettriche, telefoniche, di gas, ecc., sia da parte di privati che di società concessionaria, nei suoli pubblici e privati e negli esterni di edifici esistenti;
- n) opere di straordinaria manutenzione che comunque riguardino direttamente o indirettamente edifici di interesse storico, artistico tutelati ai sensi della legge 1/6/1939 n° 1089.

### Art. 3

#### OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette alle autorizzazioni:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali.

Tali amministrazioni, comunque, devono depositare presso il Sindaco, prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento degli articoli 29 e 31 della vigente legge urbanistica;

- b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
- c) le opere di ordinaria manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati che, comunque, non interessino edifici tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n° 1089;
- d) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

#### Art. 4

##### PROGETTISTI E COSTRUTTORE

La progettazione degli edifici deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: Ingegneri, architetti, geometri e periti, iscritti ai rispettivi Albi e operanti nell'ambito delle specifiche competenze.

Il costruttore, per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato a disporre di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente la esecuzione delle opere.

#### Art. 5

##### DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA E ALLEGATI A CORREDO

La domanda per ottenere la licenza di costruzione deve essere compilata su carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco, deve contenere le generalità, il domicilio e la firma del proprietario del suolo, del proprietario dell'immobile e del progettista e deve essere corredata da:

- 1) modello-domanda, accompagnato da scheda urbanistica, contenente i dati necessari alla progettazione, quali quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti dal Programma di Fabbricazione o da altre norme;
- 2) estratto di mappa o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;
- 3) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1 : 500 (uno a cinquecento) con la indicazione delle proprietà confinanti e per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti gli edifici circostanti, anche accessori, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
- 4) planimetria ed eventuali profili in rapporto non inferiore a 1 : 500 (uno a cinquecento) ove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, l'opera progettata e devono risultare evidenziate: le larghezze delle strade e degli altri spazi pubblici, la sistemazione della zona non edificata (parcheggi, piazzali di scarico, ecc.), le recinzioni, gli ingressi, e quanto altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato; le quote riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda urbanistica, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera, i profili devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;
- 5) disegni, in rapporto 1 : 100 (uno a cento) dei grafici di tutti i piani dell'opera, con l'indicazione:

- delle destinazioni d'uso dei locali;
- delle quote planimetriche e altimetriche;
- delle dimensioni delle aperture;
- indicazione degli apparecchi igienico sanitari;
- ubicazione delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);
- nella pianta del piano terreno, in scala 1 : 100 (uno a cento) o di eventuali altri piani interessati, la indicazione delle sistemazioni e degli spazi aperti (pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordona-  
ture, tappeti erbosi, arbusti e piante) nonché della rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, ecc.);
- nella pianta delle coperture dovranno essere indicati i materiali che si intendono usare, e per le coperture inclinate, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde ed i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, ecc.;

6) disegni nel rapporto 1 : 100 (uno a cento) di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto.

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, dovrà essere presentata una accurata documentazione fotografica dei fabbricati confinanti.

I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture, dei materiali, dei pluviali, delle zoccolature, degli

spazi per insegne, delle opere in ferro, dei volumi tecnici;

- 7) qualora il nuovo edificio ne sostituisca uno precedente e quest'ultimo é di interesse storico ed artistico, si procederà al rilievo che sarà: in scala 1 : 200 (uno a duecento) e comprenderà le piante di tutti i piani e le sezioni più indicative e sarà completo di documentazione fotografica.
- 8) In caso di progetti di demolizioni, restauro, variante o ampliamento di edifici esistenti, i disegni devono essere in scala minima 1 : 100 (uno a cento) e indicare le murature che si intendono conservare, le murature che si intendono sostituire e le murature che si intendono demolire. Le piante di progetto contenenti anche tutte le indicazioni di cui al precedente punto 6), dovranno analogamente indicare con apposita grafia, precisata da corrispondente legenda, le parti modificate.  
I disegni in elevato delle opere esistenti e di quelli progettati dovranno essere eseguiti nella stessa scala e con medesima grafia.
- 9) Tutti gli elaborati di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati in copie, piegate secondo il formato UNI. Le fotografie nel formato cm. 13 x 18.
- 10) In casi particolari l'amministrazione comunale su richiesta della Commissione edilizia, per opere di particolare importanza, potrà richiedere altri elaborati aggiuntivi per meglio chiarire il progetto stesso.

## Art. 6

### PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di licenza edilizia, corredata dei documenti di cui al precedente art. 5, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale il quale, dopo aver verificato la completezza dei documenti, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.

## Art. 7

### PROCEDURA PER L'ESAME DEI PROGETTI E PARERI

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione, qualora sia necessaria durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti e la presentazione di ulteriori elaborati, l'iter viene sospeso, previa comunicazione scritta al titolare della domanda, fino alla presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati.

I progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente al parere:

- dell'Ufficiale sanitario, per quanto di sua competenza;
- dell'Ufficio tecnico comunale per l'osservanza delle norme del presente Regolamento, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione, (quota piano - altimetriche, allineamenti, distanza, ecc.), per quanto riguarda gli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di smaltimento, e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, del relativo impegno del richiedente di attuare le medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza;

- della Soprintendenza ai Monumenti, nei casi di sua competenza;

- della Commissione edilizia/

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi e Regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti le relative autorizzazioni.

### CAPO III

#### COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONE DEL SINDACO

##### Art. 8

#### COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia é composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;
- b) dal Capo dell'Ufficio Tecnico comunale o da un suo delegato, con funzione anche di segretario;
- c) dall'Ufficiale sanitario;
- ✓ d) da un architetto, designato dal Consiglio comunale; (X)
- e) da un ingegnere, designato dal Consiglio comunale; (X)
- f) da un geometra, designato dal Consiglio comunale; (X)
- g) da un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti;
- ✓ h) da un rappresentante degli imprenditori edili;
- ✓ i) da un rappresentante dell'Ente Provinciale del Turismo.

Tutti i commissari hanno diritto di voto.

(X) da nominare per una tecnica <sup>9</sup> *M* fornita dall'ordine o collegio professionale

Per questioni di particolare importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, senza diritto di voto, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

I Commissari di cui alle lettere d; e; f; g; h; i; durano in carica due anni.

I Commissari di nomina consiliare saranno considerati dimissionari se assenti per 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza, quale che sia la causa, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede per la sostituzione.

Ai Commissari è attribuito un gettone di presenza in misura uguale a quello previsto per le Commissioni delle amministrazioni dello Stato.

Ai Commissari, di nomina consiliare, residenti fuori del territorio comunale, oltre al gettone di presenza, viene corrisposto il gettone per le spese di viaggio.

## Art. 9

### COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo:

- a) sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Regolamento;
- b) sulle questioni di ambiente urbano e naturale onde salvaguardare e valorizzare peculiari caratteri;
- c) Sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera anche

- non edilizia che possa comunque modificarlo;
- d) sulle opere pubbliche del Comune che non vengano assistite da contributo statale;
- e) su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna, rivestimenti e pitturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, permanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano.

La Commissione esprime parere sulla legalità formale delle opere proposte, sulla coerenza, decoro, ambientazione delle opere, nel rispetto della espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi alle necessità di uso.

#### Art. 10

#### RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione é convocata dal Presidente con invito scritto.

Per la validità delle adunanze, devono intervenire almeno CINQUE componenti, cioè la metà più uno, tra i quali il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, soltanto in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Presidente designerà fra i Commissari i relatori dei singoli progetti.

Le adunanze non sono pubbliche.

La Commissione ha facoltà di ascoltare durante la adunanza i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati o alla esecuzione dei quali siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti; non potranno comunque assistere alla votazione. Dell'osservanza di questa prescrizione deve esserne fatta esplicito riferimento a verbale.

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, almeno in forma sommaria, del parere dato, il numero dei voti favorevoli e contrari e saranno sottoscritti da tutti gli intervenuti.

La tenuta del suddetto registro non esclude l'obbligo del registro delle denunce di lavoro prescritto dalla legge 25 novembre 1962 n° 1684.

Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate ed appone sul relativo progetto la dicitura "ESAMINATO" dalla Commissione Edilizia ..... completando con il parere la data e la firma del Presidente e di un Commissario.

## Art. 11

### DETERMINAZIONE DEL SINDACO SULLA DOMANDA

Il Sindaco, entro SESSANTA GIORNI dalla data di arrivo della domanda al protocollo, notificata ai richiedenti l'approvazione del progetto, o la motivazione del rifiuto.

L'autorizzazione a lottizzare un terreno é subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari a cura dei proprietari. Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio comunale nei modi e forme di legge, come prescritto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n° 1150 modificata con leggi 6/8/967 n° 765 e 19/11/1968 n° 1187.

Il rilascio della licenza edilizia nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione é subordinata all'impegno della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi, contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

Negli altri casi il rilascio della licenza é subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primarie e alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

La licenza invece non può essere legata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali, per costruzioni al servizio dell'agricoltura, ovvero destinate alla conduzione-

ne di fondi.

Il rilascio della licenza é altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico comunale di:

- ricevute attestanti l'avvenuto pagamento della quota a favore delle Casse di previdenza per professionisti od analoghe provvidenze;
- dimostrazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura delle opere in cemento armato e dell'avvenuta nomina del Tecnico controllore.

La licenza edilizia viene rilasciata corredata da una copia di disegni approvati.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.-

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni urbanistiche.

La determinazione del sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzioso rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori

## Art. 12

### LOTTIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il progetto della lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto che dovrà essere redatto da ingegneri od architetti, iscritti ai relativi albi professionali, è composto di :

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a SEI MESI - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
- b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 1.000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche; di gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

- c) mappa della zona nel rapporto almeno 1 : 5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;
- d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1 : 1.000 indicante :
- 1) la rete viaria con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;
  - 2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
  - 3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed al lo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
  - 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;
- e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1 : 500;
- f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1 : 500;
- g) planimetria generale nel rapporto 1 : 1.000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;
- h) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione:

- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
- 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;
- 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;
- 4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi d'intervento;

lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa libera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, se i proprietari non aderiscono, può ordinarne la redazione d'ufficio.

Art. 13

TITOLARE DELLA LICENZA EDILIZIA - VARIA-  
ZIONE DELL'INTESTAZIONE DELLA LICENZA

La licenza edilizia é personale ed é valida esclusi-  
vamente per il proprietario dell'immobile al quale é intestata.

In caso di trapasso di proprietà dell'immobile, mortis  
causa o per atto tra i vivi, gli eredi o gli aventi causa dal  
titolare della licenza possono chiedere la variazione dell'in-  
testazione della licenza ed il Sindaco, una volta accertatane  
la legittimità, provvede alla relativa variazione.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione  
predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità  
e di decadenza previsti per la licenza originaria.

Art. 14

EFFETTI DELLA LICENZA EDILIZIA

Il rilascio della licenza non esonera l'interessato  
dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in ma-  
teria sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impre-  
giudicati i diritti dei terzi.

art. 15

VALIDITA' DECADENZA E REVOC A DELLA LICENZA EDILIZIA

La licenza ha la validità di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo.

Il rinnovo può essere accordato direttamente dal Sindaco previo nuovo parere della Commissione Edilizia per una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

Trascorso inutilmente questo ulteriore periodo di tempo la licenza non ha più alcuna validità.

La decadenza della licenza si verifica quando le opere di cui alle lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n) del precedente articolo 2 non siano ultimate nel termine di 24 mesi dalla data di inizio, e di quello di cui alle lettere b) c) del precitato art. 2 non siano ultimate nel termine di 30 mesi dalla data di inizio.

La decadenza della licenza si verifica, inoltre, nella ipotesi prevista dalla articolo 10 della legge 6 agosto 1967 n° 765.

La licenza edilizia é revocata nei seguenti casi:

- a) quando sia stata rilasciata su elaborati non rispondenti allo stato di fatto;
- b) quando vengono attuate opere sostanzialmente diverse da quelle del progetto approvato.

Art. 16

VARIANTI AL PROGETTO

Qualora si manifesti la necessità di varianti gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti é ammessa anche in corso d'opera; in questo caso qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto.

## C A P O    I V

### ESECUZIONE DELLA LICENZA

#### Art. 17

##### INIZIO DEI LAVORI - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisandi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di pre-dell'acquedotto, ove questi esistono.

Entro 10 giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico comunale é tenuto ad effettuare tali adempimenti.

Le suddette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente che é tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Dette suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

#### Art. 18

##### DIRETTORE LAVORI E COSTRUTTORE

Il titolare della licenza edilizia, prima del tiro della licenza edilizia deve comunicare al Sindaco

il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta devono comunicare al Sindaco, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicato al Sindaco con le modalità di cui sopra.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

#### Art. 19

#### ORDINE DI CANTIERE

Un cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato ed organizzato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse, e dispositivo catarinfrangente) e notturno (luce rossa), ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute ed gestite dal costruttore che ne è responsabile.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, bene in vista, una tabella delle dimensioni minime di ml. 0,60 x 1,00 sulla quale deve essere indicato: il nome

cognome del proprietario, nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e dell'eventuale assistente, nome e cognome dell'impresa costruttrice; numero e data della licenza edilizia.

Art. 20

#### MATERIALI DI RISULTA

I materiali risultanti dalle demolizioni e dagli scavi devono essere trasportati in luogo di pubblica discarica indicati dall'autorità comunale; saranno sistemati in maniera da non alterare il regime delle acque.

Art. 21

#### OCCUPAZIONE TEMPORANEA E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere inoltrata domanda al sindaco, con l'indicazione dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere concessione temporanea per la durata presunta dei lavori.

La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento che di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione

oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Trascorsi i 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale, viene restituito per l'intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

## Art. 22

### RICHIESTA DI VISITA E CONTROLLO

Il titolare della licenza edilizia é tenuto ad effettuare comunicazione al Sindaco quando:

- a) inizia i lavori per il controllo dei punti fissi di linea e livello;
- b) copre l'edificio per il controllo sulla volumetria dello edificio nei riguardi del progetto;
- c) alla fine dei lavori.

L'Ufficio Tecnico predispone i necessari sopralluoghi per ognuno dei quali viene redatto apposito verbale.

Il costruttore ha l'obbligo di fornire, a chi deve eseguire il controllo, tutte le indicazioni richieste e di mettergli a disposizione gli operai ed i mezzi per eseguire le verifiche.

Al costruttore, inoltre, é fatto obbligo di tenere in cantiere la copia degli elaborati approvati unitamente alla licenza edilizia ed a qualsiasi altra autorizzazione relativa al lavoro in corso.

Art. 23

NORME PARTICOLARI PER I CANTIERI EDILI

Si richiamano espressamente:

le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisorie dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;

le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;

l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;

la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di reciproca, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

## CAPO V

### AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

#### Art. 24

#### OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA'

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati: all'abitazione, ed esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, ecc. é necessaria l'autorizzazione d'abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso e previo collaudo statico.

#### Art. 25

#### DOMANDA E PROCEDURA PER LA AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

L'autorizzazione di abitabilità od agibilità é rilasciata dal sindaco dietro apposita domanda, in carta da bollo, successivamente all'ultimazione dei lavori.

Entro i successivi 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'amministrazione comunale (ufficio tecnico ed ufficio sanitario, ognuno per le sue competenze) é tenuta ad effettuare le visite di controllo.

Entro i successivi 30 giorni l'amministrazione comunale rilascerà l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità se non sussistono impedimenti e se saranno versati i dazi comunali e le tasse prescritte.

## TITOLO II

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE =

### CAPO I

#### ELEMENTI DI ABITABILITÀ

#### Art. 26

#### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

- A.1 - Soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione individuale e collettiva;  
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
- A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunioni, sale da gioco, palestre;

- laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- parti di garages non destinati al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone é prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quegli in cui la permanenza persone é limitata a ben definite operazioni:

- servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;
- scale che collegano più di due piani;
- corridoi e disimpegni comunicanti quando non superano i 10 metri quadrati di superficie o 7 mt. di lunghezza;
- magazzini o depositi in genere;
- garages di solo posteggio;
- salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;
- lavanderia, stenditoi e legnaie;
- disimpegni inferiori a 10 mq.;
- ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;
- vani scala colleganti solo due piani;
- salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli enti preposti alle

limiti' di cui al decreto 5.7.75 del Ministero della Sanità  
pubblicato sulla G.U. n.190 del 18.7.75). Nelle zone omogenee  
di tipo A e B di cui al D.M. 2.4.68 n.1444 vanno conservate  
le linee marcapiano degli edifici dei vari isolati." (1)

esecuzioni per le strade in pubblica

⊗

nei

Alleanza di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'amministrazione, su parere della Commissione edilizia.

## Art. 27

### CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Tutti i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente.

Le dimensioni minime dei locali sono di categoria A:

- lineari planimetriche ml. 2,10;
- di superficie mq. 9 (con l'eccezione di quelli destinati a negozio di mq. 12);
- cubiche mc. 27.

L'altezza minima dei locali di categoria A.1 ed A.2 senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopra indicata, può essere consentita ~~in metri 2,50 netta, quella media non può essere inferiore ai metri 3,00.~~

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili e cavedi, salvo le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12, in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq. 0,40.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare

attribuzione dei locali, l'altezza minima consentita é di metri 2,30, con la eccezione dei locali destinati a cantina e garages, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a metri 2,00.

I locali di categoria S.1 non possono avere accesso diretto da locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e di altri lo accesso dei locali cui sono specificatamente attribuiti.

I locali di categoria S.3 possono essere senz'aria e luce diretta.

#### Art. 28

#### IMPIANTI SPECIALI

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, l'amministrazione, su parere dello Ufficiale Sanitario può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S.

Alla domanda di licenza edilizia, deve essere allegato uno schema dell'impianto: prima dell'effettivo rilascio della licenza deve essere presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, é subordinata al collaudo dello impianto da effettuarsi dall'ufficiale sanitario.

In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione, che devono areare soltanto locali

di categoria S., aperte in sommità ed in basso a creazione di tiraggio naturale, - esse comportant almeno un dispositivo per il richiamo d'aria per i locali da esse serviti.

Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell'Ufficiale Sanitario, per particolari situazioni di edifici e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

Art. 29

#### SOFFITTI INCLINATI

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza, viene assunta la media delle altezze, che deve essere uguale a ml. 3,00 con minimo assoluto di mt. 2,50 per i locali di cat. A.

Art. 30

#### CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di categoria A.1, A.2 ed S.1

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cat. S.2 e S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di cat. A.1, A.2 ~~pa~~ ap-

partenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano  $1/10$  della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

Art. 31

PIANI SEMINTERRATI

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazioni di cat. A-2 purché : l'altezza netta sia non inferiore a metri 3,00, la quota del soffitto sia in media metri 1,20 più alta della quota del marciapiede; esiste una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio areato e la eventuale falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico al di sotto del piano di posa del vespaio.

L'amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nella zona storica, e sotto particolari condizioni, da stabilire caso per caso.

Art. 32

SOTTOTETTI

I vani sotto le falde di tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i metri 2,00, lucernari di illuminazione di superficie maggiore di metri, quadrati 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media sia non inferiore ai metri 2,70.

In corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici ( vani comando ascensori - lavanderie - stenditoi ), la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari di dimensioni maggiori di quelle sopradette.

## CAPO II

### PARAMETRI EDILIZI

#### Art. 33

##### DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

1.- INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE - E' il rapporto (mc/mq.) fra il volume, realizzabile in una zona che il programma di fabbricazione vigente determina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2.- ATTREZZATURE - Le aree per l'istruzione, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

3.- INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA - E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.

4.- SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO - Dove é stabilita questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

5.- INDICE DI COPERTURA - E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

6.+ ALTEZZE - L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna é la distanza verticale misurata, nel punto medio della lunghezza della parete, dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

7.- VOLUME - E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato con esclusione dei volumi porticati <sup>destinati a uso pubblico e Collettivi</sup> ~~se con altezza all'intradosso del piano solaio di copertura non superiore a metri 2,50.~~ (E' compreso, però, il volu-

"E" stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì in minimo assoluto".

me relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

8.- NUMERO DEI PIANI - Si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminter-rato.

9.- DISTACCO FRA GLI EDIFICI - E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni. (X)

10.- DISTACCO DAI CONFINI - E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. (X)

11.- LOCALI ACCESSORI - Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.  
La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile. "e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi o nelle norme di attuazione."

12.- LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI - E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

13.- SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI - Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi :

- a) Ampio Cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25,00. E
- b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normale minime non inferiori a m.6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4,00.
- b) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m.8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.
- d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.14,50 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00."

CAPO III

PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE



Art. 34

SALUBRITA' DEL TERRENO

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo; se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a

sufficiente drenaggio.

In ogni caso é fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

## Art. 35

### ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di cat. A-1 ed S-1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio areato con almeno cm. 50 di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento.

Per i locali di cat. A-2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure ammesso che siano circondati da intercapedine come nei vasi di cui al precedente art. 31.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di categoria A.1 e S.1 costruiti su vespaio, devono essere isolati con strato impermeabile.

## Art. 36

### USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

## Art. 37

### CUCINE IN NICCHIE

In alloggi di superficie netta fino a mq. 100 possono essere consentite cucine in nicchia, con cubatura massima di mc. 15, purché aprentesi su altro locale regolarmente di almeno mc. 25 (complessivamente mc. 40) e purché non esista né parete né infisso tra i due locali, e la stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria.

## Art. 38

### FOGNATURE

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per acque

nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche, di dimensioni proporzionate all'edificio secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale, distanti almeno 1 ml. dal perimetro dell'edificio e 10 ml. da pozzi e prese idriche.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aereazione aperte fino alla copertura.

L'immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo avere ottenuto speciale autorizzazione del Comune.

Art/ 39

#### SERVIZI IGIENICI

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di W.C. e lavabo, a chiusura idraulica.

Negli uffici, negozi, laboratori, ecc., a giudizio dell'Ufficiale sanitario, possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi. In tal caso detti servizi devono essere divisi per sesso.

I W.C. inoltre, devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione.

## ART. 40

### RIFORNIMENTO IDRICO

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori di Igiene competenti, e il pozzo deve essere costruito a regola d'arte.

## Art. 41

### VENTILAZIONE - IMPIANTI TERMICI

Camere oscure, laboratori scientifici e garages a più posti macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno ed una di evacuazione.

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

## CAPO IV

### PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

#### Art. 42

#### COPERTURE

I solai e le coperture di: garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc., devono essere in cemento armato o se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente da materiale incombustibile di adeguato spessore.

#### Art. 43

#### PARETI DIVISORIE

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili.

Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

#### Art. 44

#### SCALE

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale

di analoghe caratteristiche di resistenza termica.

Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani.

Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento.

#### Art. 45

#### CANNE FUMARIE

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura, in questi casi sono da evitare i contatti con vani di ascensore.

Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi, aventi caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 46

#### RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa - impianti elettrici - impianti termici - garages - depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche dagli Enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi, sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.

## CAPO V

### PRESCRIZIONI VARIE

#### Art. 47

#### DECORO GENERALE

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni e caratteri semipermanenti o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi di illuminazione stradale, le antenne Radio e TV, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

#### Art. 48

#### AFFISSIONI

L'affissione di cartelli pubblicitari, avvisi, manifesti é consentita in luoghi e nei modi indicati dall'autorità comunale.

Sono con gli attacchini, solidamente passibili di multa, i committenti contravventori.

## Art. 49

### QUALITA' DELLE RECINZIONI

Le aree libere asservite alle costruzioni devono essere delimitate da recinzioni a giorno poggianti su banchine o muretti aventi, dal suolo, una altezza non superiore a ml. 1,00.

I muri e banchine saranno costituiti in pietra da taglio o altro materiale di equivalente consistenza.

L'altezza massima complessiva delle suddette recinzioni non dovrà essere superiore a ml. 2,50 dal suolo.

E' consentito che aderiscono a tali recinzioni solo piante rampicanti e decorative.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

## Art. 50

### MANUTENZIONE

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze, il sindaco, su parere della Commissione edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo/

## Art. 51

### TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

## Art. 52

### INDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI

Il Comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti o rimossi per fatti loro imputabili.

## Art. 53

### USCITE DALLE AUTORIMESSE E RAMPE

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate.

Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema ecc.) e le uscite di autorimesse deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 ml., misurata fra gli stipiti più vicini.

In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dalla autorimessa é costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza, comprensivo della lunghezza dell'eventuale marciapiedi.

## Art. 54

### ZOCCOLATURE

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità.

Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

## Art. 55

### ELEMENTI AGGETTANTI

Nessun oggetto superiore a 25 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi con aperture verso l'esterno; questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza effettiva di metri 4,00 <sup>(misurata a mt 3,50 lungo la parete della via pedonale)</sup> dal marciapiede rialzato purché non superino la larghezza del sottostante marciapiede rialzato, inoltre l'oggetto dei balconi e delle pensiline non deve superare 1/10 della sezione stradale su cui sporge ed essere comunque inferiore a ml. 1,50.

Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di mt. 4,50. <sup>(misurata a mt 4,00 lungo la parete della via pedonale)</sup> Non sono ammessi bow-window aggettanti su suolo pubblico.

Sono consentite tende o elementi aggettanti a carattere provvisorio soltanto su quelle strade attrezzate di marciapiedi.

Le tende devono essere almeno alte metri lineari 2,20 sul piano del marciapiede ed il loro aggetto è disciplinato dalla precedente norma che regola i balconi e le pensiline.

I battenti di porte non potranno mai aprirsi verso l'esterno sulla pubblica strada.

## Art. 56

### INTERCAPEDINE

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aereazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza all'usura provocata dal traffico veicolare e devono avere caratteristiche tali da non consentire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all'art. 31.

## Art. 57

### COPERTURE

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni delle facciate e delle coperture stesse. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, la parte basamentale dei quali, da realizzare con materiale indeformabile, deve immettersi in pozzetti di raccolta a sifone, collegati alla rete di fognatura.

## Art. 58

### MOSTRE - VETRINE - INSEGNE

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

Per le dimensioni di eventuali aggetti valgono le norme dell'art. 55.

## Art. 59

### MARCIAPIEDI E PORTICATI

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.

E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe; parti di edifici poste ad una quota inferiore con dislivello superiore ai 50 cm.

## Art. 60

### ZONE VERDI - GIARDINI

Le zone verdi, i giardini, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento.

## Art. 61

### DEPOSITI DI MATERIALI

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali.

Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco, e sentiti gli Organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l'igiene e del suolo e pubblico, o per la incolumità pubblica e privata.

## CAPO VI

### CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

#### Art. 62

##### NORME GENERALI

Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate dal P. di F.

Le norme di attuazione del P. di F., riportate in appendice, stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle varie zone, le caratteristiche della edificazione, i vincoli e le modalità aventi come scopo l'ordine e la funzionalità urbanistica del territorio.

#### Art. 63

##### NORME PARTICOLARI

L'autorizzazione a costruire autorimesse, private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica sull'insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.

Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e l'alberatura esistente.

## Art. 64

### AREE SCOPERTE

L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere messa a dimora di alberature d'alto fusto, le zone pratiche, quelle inghiaiate e destinate ad attrezzature, giochi, eccetera.

Deve essere prevista anche una illuminazione artificiale adeguata, ove siano spazi privati liberamente accessibili dal pubblico.

## Art. 65

### PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'attività edilizia nell'ambiente più antico é soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose d'interesse storico e artistico.

Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere l'assetto della città, il Sindaco e la Commissione edilizia possono adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta di restauro e di manutenzione nei suoi principali e secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali.

## CAPO VII

### EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

#### Art. 66

##### FABBRICATI IN ZONA RURALE

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della eventuale falda freatica non consente tale disposizione é comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili é di mt. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale sanitario.

#### Art. 67

##### IMPIANTI PER LAVORAZIONI INSALUBRI

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T. U. delle Leggi Sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato Testo Unico e sottostanno oltre che alle norme del presente Regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 68

##### DEROGHE

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del P. di F. ~~limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.~~

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dello art. 3 della legge 21/12/1955 n° 1357, come espressamente previsto dall'art. 16 della legge 6/8/1967 n° 765.

##### Art. 69

##### ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalla ricostruzione o trasformazione, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

## Art. 70

### CONTROLLI E REPRESSIONE ABUSI

Ai sensi dell'art.32 della legge Urbanistica 17 agosto 1942, n°1150, il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel territorio comunale.

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non si sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella licenza edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Per i lavori iniziati senza la licenza edilizia o proseguiti dopo la precitata ordinanza di sospensione le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore congiuntamente responsabili.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni statali ed organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dello art. 29 della legge 17/8/1942, n° 1150.

## Art. 71

### SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento edilizio vengono applicate ai termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n° 383.

La inosservanza alle norme igienico-edilizie é punibile con le penalità stabilite dall'art. 344 del T.U. sulla legge sanitaria 27/7/1934 n° 1265.

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, dall'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n° 1150 sostituito dall'art. 13 della legge 6/8/1967 n° 765 che prevede:

- a)- l'ammenda fino a £. 1.000.000 per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32- primo comma - della legge 17/8/1942 n° 1150;
- b)- l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della Legge stessa.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite, senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria, pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione é applicabile anche nel caso di annullamento della licenza.

Fatte salve le predette azioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licen-

za successivamente annullata, ai sensi dell'art. 41/ter della legge 17 agosto 1942, n° 1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singole unità immobiliari il due per cento ( 2 % ) delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel Programma di Fabbricazione.

#### Art. 72

#### ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e dopo la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 73

##### OPERE GIA' AUTORIZZATE

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purché l'inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della licenza rilasciata e le opere vengano ultimate entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio.

#### Art. 74

##### OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Chioschi per bibite, giornali, insegne pubblicitarie attrezzate, sono soggette ad autorizzazioni e le attuali concessioni per la occupazione di spazi pubblici devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

"Art.78 - Norme per la costruzione in zone sismiche -  
(Legge 2 febbraio 1974, n.64):

"In tutto il territorio comunale o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale e al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo."

"Art.79 - Osservanza della legge statale 28.1.77, n.10:

"Le disposizioni del presente R.E. e quelle delle Norme di Attuazione valgono compatibilmente con quanto disposto dalla legge dello Stato n.10 del 28.1.77 e successivi provvedimenti e leggi regionali."

## Art. 75

### CANNE FUMARIE

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## Art. 76

### ANTENNE RADIO TV

Negli edifici sulla cui copertura sono installate più di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## Art. 77

### AUTORIMESSE

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni esistenti indicati al precedente art. 66, non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati alle norme vigenti entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. =

=====

## I N D I C E

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento edilizio pag. 1

#### CAPO II - RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI

Art. 2 - Opere soggette ad autorizzazione " 2  
" 3 - Opere non soggette ad autorizzazione " 3  
" 4 - Progettisti e costruttore " 4  
" 5 - Domanda di licenza edilizia e allegati a  
corredo " 4  
" 6 - Procedura per la presentazione delle domande " 8  
" 7 - Procedura per l'esame dei progetti e pareri " 8

#### CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINA- ZIONE DEL SINDACO

" 8 - Commissione edilizia - composizione " 9  
" 9 - Compiti della Commissione edilizia " 10  
" 10 - Riunioni della Commissione edilizia " 11  
" 11 - Determinazione del Sindaco sulla domanda \* " 13  
" 12 - Lottizzazioni " 15  
" 13 - Tutolare della licenza edilizia e variazioni \* " 18  
" 14 - Effetti della licenza edilizia " 18  
" 15 - Validità, decadenza e revoca della licenza  
edilizia \* " 19 /  
" 16 - Varianti al progetto \* " 20

#### CAPO IV - ESECUZIONE DELLA LICENZA

Art. 17	- Inizio dei lavori-Punti di linea e di livello	pag. 21
"	18 - Direttore dei lavori e costruttore	" 21
"	19 - Ordine di cantiere	" 22
"	20 - Materiali di risulta	" 23
"	21 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico	" 23
"	22 - Visite di controllo - termini e modalità	" 24
"	23 - Norme particolari per i cantieri edilizi	" 25

#### CAPO V - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

"	24 - Opere soggette all'autorizzazione di abitabilità e di agibilità	" 26
"	25 - Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità e di agibilità	" 26

#### TITOLO II - PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTINCENDIO E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

##### CAPO I - ELEMENTI DI ABITABILITA'

"	26 - Classificazione dei locali	" 27
"	27 - Caratteristiche dei locali	" 29
"	28 - Impianti speciali	" 30
"	29 - Soffitti inclinati	" 31
"	30 - Classificazione dei piani	" 31
"	31 - Piani seminterrati	" 32
"	32 - Sottotetti	" 33

## CAPO II - PARAMETRI EDILIZI

33 - Definizione degli indici e dei parametri . Pag. 34

## CAPO III - PRESCRIZIONI IGIENICHE-EDILIZIE

34 - Salubrità del terreno " 37  
 35 - Isolamento dall'umidità " 38  
 36 - Uso dei distacchi tra fabbricati " 39  
 37 - Cucine in nicchie " 39  
 38 - Fognature " 40  
 39 - Servizi igienici " 41  
 40 - Rifornimento idrico " 41  
 41 - Ventilazione - Impianti termici " 41

## CAPO IV - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

42 - Coperture " 42  
 43 - Pareti divisorie " 42  
 44 - Scale " 42  
 45 - Canne fumarie " 43  
 46 - Rinvio a leggi particolari \* " 43

## CAPO V - PRESCRIZIONI VARIE

47 - Decoro generale " 44  
 48 - Affissioni " 44  
 49 - Qualità delle recinzioni " 45  
 50 - Manutenzione " 45  
 51 - Tabelle stradali e numeri civici " 36  
 52 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici " 46  
 53 - Uscite dalle autorimesse e rampe " 47

RVIN

ENTE  
(collo)

Fotie

Art. 54 - Zoccolature	pag.47
" 55 - Elementi aggettanti	" 48
" 56 - Intercapedini	" 49
" 57 - Coperture	" 49
" 58 - Mostre - Vettrine - Insegne	" 50
" 59 - Marciapièdi e porticati	" 50
" 60 - Zone verdi - giardini	" 51
" 61 - Depositi materiali	" 51
CAPO VI - CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE	
" 62 - Norme generali	" 52
" 63 - Norme particolari	" 52
" 64 - Aree scoperte	" 53
" 65 - Protezione dell'ambiente	" 53
CAPO VII - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONE PARTICOLARI	
" 66 - Fabbricati in zona rurale	" 54
" 67 - Impianti per lavorazioni insalubri	" 54
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI	
" 68 - Deroche	" 55
" 69 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti	" 55
" 70 - Controlli e repressione abusi	" 56
" 71 - Sanzioni	" 57
" 72 - Entrata in vigore del Regolamento	" 58

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 73 - Opere già autorizzate	pag. 59
" 74 - Occupazioni di suolo pubblico	" 59
" 75 - Canne fumarie	" 60
" 76 - Antenne Radio e TV	" 60
" 77 - Autorimesse	" 60
Norme di attuazione del Programma di Fabbricazione	" 61

. = . = . = .